

COMUNE DI PRAY (BI)		
Protocollo n. <i>4554</i>		
15 DIC 2020		
Cat.	Cl.	Fasc.

Comune di Pray (BI)

PARERE DEL REVISORE

ART. 20 TUSP. RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/20219.

Il revisore dei conti

Presa in esame la proposta di deliberazione consiliare, avente per oggetto "Art. 20 tusp. Ricognizione società partecipate al 31/12/20219", trasmessa dall'ente in data 14.12.2020, unitamente alla relazione tecnica allegato A);

Visto il citato art. 20 del D.lgs 19/8/2016, n. 175, che al primo periodo del comma 1 così recita: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Rilevato come l'Ente intenda:

1. "approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Pray detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal cligs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A);
2. prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.";

Fatto constare che l'organo di revisione, pur non avendo l'obbligo di legge di rilasciare un parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare l'adempimento in esame;

Considerato che la predetta relazione tecnica (allegata sub A alla citata proposta di deliberazione) trae le seguenti conclusioni: "In coerenza con l'obiettivo, come definito in premessa, sottostante agli articoli 20 del TUSP, ai fini del corretto adempimento delle relative prescrizioni sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato è stato tenuto conto, inoltre, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente. Ciò premesso, i risultati della revisione ordinaria riferita al 31.12.2019 sintetizzati nelle tabelle e nei paragrafi di cui sopra, sono fondamentalmente assimilabili a quelli ottenuti ad esito della revisione al 31.12.2018. Non si

ravvisa, pertanto, la necessità di redigere un piano operativo di razionalizzazione. riportate singole schede per ciascuna società partecipata”;

ciò premesso

in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale (in qualità di socio) anche all'organo di revisione (nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile)

ACCERTA

la coerenza della suddetta proposta di deliberazione consiliare, avente per oggetto “Art. 20 tusp. Ricognizione società partecipate al 31/12/20219”, con la cornice normativa del D.lgs n. 175/2016, come integrato dal D.lgs n. 100/2017.

li 14 dicembre 2020

Il revisore dei conti

Dr. Vito Continella

firmato digitalmente